

STATUTO

IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MADONNA
DELLA VIA 76

Numero REA: CT - 186977

Codice fiscale: 02815050873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO	
	Repertorio n.4343/926	
	STATUTO	
	<u>TITOLO I</u>	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalen-	
	te, denominata "IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo	
	risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Re-	
	gistro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.	
	att. c.c.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle	
	dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Im-	
	prese.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimen-	
	to della sede in comune diverso da quello indicato.	
	La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza	
	stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	

	lo risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline del-	
	la mutualità e della solidarietà, non persegue fini specula-	
	tivi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici	
	della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed	
	ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e	
	spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione,	
	essa é impegnata. La cooperativa opererà con l'esclusione di	
	ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiama-	
	te nel presente statuto.	
	ARTICOLO 5	
	La società, senza finalità speculative, rientrando tra quelle	
	che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, let-	
	tera a) della legge 8 novembre 1991, n.381, si propone di	
	perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e	
	di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di	
	condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.	
	Contribuire al miglioramento morale ed economico dei propri	

	soci ed a tal fine potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliari, mobi-	
	liari, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, in quanto ad	
	essi integrativi, purchè si svolgano nei limiti consentiti	
	dalle legge e utilizzare tutte le agevolazioni previste dalle	
	Leggi Regionali e nazionali e Comunitarie.	
	Potrà a tal fine dare adesione e partecipare ad Enti ed orga-	
	nismi economici diretti a sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne agli scambi, gli approvvigionamenti ed il cre-	
	dito.	
	La società si propone gli scopi seguenti:	
	a) la gestione di asili nido e scuole materne, nonchè servizi	
	ausiliari di collegamento;	
	b) centri di accoglienza per giovani che hanno problemi com-	
	portamentali ed handicap di qualsiasi genere e tipo.	
	La prestazione, anche a domicilio o presso centri, di atti-	
	vità sportiva, le assistenze ad orientamento a bambini e a	
	giovani con lo scopo di garantire la cura la salvaguardia e	
	la sorveglianza;	
	c) l'assistenza, anche medica, infermieristica e riabilitati-	
	va, la cura e la erogazione di servizi dei minori, degli ina-	
	bili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, degli	
	anziani, degli ammalati a domicilio, nei centri Diurni di co-	
	munità alloggio, soggiorni climatici, case di riposo, negli	

	ospedali, casa-albergo e tutte le altre istituzioni e servizi	
	previsti dalla L.R.S. n.87 del 06.05.1981, presso Enti pub-	
	blici e privati.	
	L'assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato	
	di bisogno assicurando il mantenimento ed il reinserimento di	
	detti soggetti nel proprio nucleo familiare.	
	d) L'accompagnamento dei non vedenti nei Presidi pubblici e	
	privati, l'assistenza e la cura di soggetti portatori di han-	
	dicap a domicilio, negli ospedali, luoghi di villeggiatura,	
	istituti scolastici, centri e istituzioni private e tutti gli	
	altri servizi previsti dalla L.R.S. n.68 del 18.04.1981.	
	e) Servizio di accompagnamento e trasporto di soggetti porta-	
	tori di handicap.	
	f) L'informazione studio sul fenomeno delle tossicodipenden-	
	ze, gestione e istituzione di centri di abilitazione, assi-	
	stenza presso comunità terapeutiche, prevenzione della tossi-	
	comania e riabilitazione e assistenza dei tossicodipendenti	
	ai sensi delle leggi in vigore.	
	g) La erogazione di servizi nei seguenti settori:	
	- segretariato sociale, servizio sociale-professionale, assi-	
	stenza domiciliare, per la prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile.	
	Per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale, la	
	cooperativa potrà:	
	a) utilizzare eventuali provvidenze pubbliche e private che	

	l'attuale o futura legislazione mettesse a disposizione del	
	movimento cooperativo;	
	b) utilizzare ogni strumento per la diffusione e la promozio-	
	ne in genere nella cultura (conferenze, mostre, seminari,	
	convegni, corsi di orientamento e formazione);	
	c) fornitura ai soci e non soci di quotidiani, periodici, li-	
	bri, opuscoli e di tutto quanto corrisponda con le loro ispi-	
	razioni e i loro orientamenti ed interessi sociali e cultura-	
	li. Essa è retta con i principi e con le discipline della mu-	
	tualità.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovran-	
	no essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla co-	
	stituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello sta-	
	bilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra	
	citati settori di svolgimento delle attività sociali e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	

	cializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in	
	apposita sezione del libro soci i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corri-	
	sposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai	
	soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	ARTICOLO 7	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	

	gli amministratori su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nasci-	
	ta, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto di-	
	verso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominati-	
	vo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva at-	
	tività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprez-	

	zo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto;	

	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'artico-	
	lo 2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguono identici scopi so-	
	ciali o che comunque esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione, per causa di morte o scioglimento della persona giuri-	
	dica socia.	
	ARTICOLO 11	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitu-	
	tivo, può recedere il socio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovino più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	

	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabi-	
	lità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori del-	
	l'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pa-	
	gamento da parte dell'organo amministrativo;	

	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei	
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	
	no con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	

	acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capita-	
	lizzato e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale limitatamente al socio si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la correspon-	
	sione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo	
	di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i	
	requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipa-	
	zione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o	
	legatari questi devono nominare un rappresentante comune.	

	L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro ses-	
	santa giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centot-	
	tanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli	
	15 e 16.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichia-	
	rato lo stato di insolvenza della società.	
	<u>TITOLO V</u>	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	

	ci sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed	
	i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate	
	da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori ri-	
	spetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti colletti-	
	vi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono preve-	
	dere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a	
	tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	

	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per con-	
	tratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure al-	
	l'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analo-	
	ghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale	
	di Euro 25,00 (venticinque). Nessun socio potrà possedere un	
	numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi	
	stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	

	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantona-	
	mento costituito a copertura di particolari rischi od in pre-	
	visione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci coope-	
	ratori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	

	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con ef-	
	fetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché quant'altro richie-	
	sto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante	

	la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà	
	superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazio-	
	nale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di stati-	
	stica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In al-	
	ternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà ac-	
	quistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	

	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-	
	pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla	
	ripartizione dei ristorni.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura del-	

	l'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilan-	
	cio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da at-	
	tribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la riparti-	
	zione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emis-	
	sione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al	
	dettato legislativo.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà..	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera	
	dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno	

	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma	
	sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo racco-	
	mandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-	
	pra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	

	amministratori, per la loro attività, e la retribuzione an-	
	nuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i	
	poteri dei liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta al-	
	la redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministra-	
	tivo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice ci-	
	vile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	

	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le	
	modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della co-	
	operativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il	
	voto favorevole della metà dei soci della società aventi di-	
	ritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse mag-	
	gioranze previste per la prima convocazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	

	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione	
	dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza,	
	da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	

ARTICOLO 30		
	L'amministrazione della società è affidata ad uno o più ammi-	
	nistratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci.	
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizio-	
	ne entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ov-	
	vero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Quando l'amministrazione della società è affidata a più per-	
	sone, i soci stabiliscono alternativamente:	
	a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore	
	disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli al-	
	tri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in	
	ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in	
	forma collegiale di determinate decisioni.	
	Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti	

	e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione del-	
	la nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via	
	congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di ammi-	
	nistratore potranno essere attribuiti in via disgiunta ed	
	altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-	
	zione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli ammini-	
	stratori in via congiunta.	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per le ragioni dell'ufficio.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di es-	
	si, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della de-	
	liberazione per la nomina dei nuovi amministratori.	
	Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica,	
	per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica	
	non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma	

	di amministrazione originariamente prescelta e gli ammini-	
	stratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica	
	tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei	
	nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 31	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci	
	all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nomi-	
	nare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i	
	poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza	
	o impedimento, nonché un segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale	
	ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Euro-	
	pea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei	
	suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da	
	spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio	

	sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio	
	di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.	
	Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di	
	Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e siano pre-	
	senti o informati della riunione tutti i componenti del col-	
	legio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di cia-	
	scuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, an-	
	che disgiuntamente.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	

	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in ma-	
	teria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	ARTICOLO 32	
	L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappre-	
	sentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, la rappresentanza generale della società spetta	
	al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, il vice pre-	
	sidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni e con tutti i	
	poteri	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	
	stituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentan-	
	za generale spetta a ciascuno degli amministratori così nomi-	
	nati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i pote-	
	ri di amministrazione loro attribuiti in occasione della no-	
	mina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva.	

	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo preceden-	
	te, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea	
	due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale	
	sarà nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	

	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati	
	deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	

	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-	
	terpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto	
	sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non pos-	
	sono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio	
	di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di	
	Caltagirone ad istanza della parte più diligente; il Presi-	
	dente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta gior-	
	ni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	<u>TITOLO X</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di preva-	
	lenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone con-	
	tabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperati-	

36 di 36